



ASSOCIAZIONE CACCIATORI TARENTINI

STATUTO

**MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI RETTORI
DEL 27 MARZO 2021**

Art. 1

Denominazione, stato giuridico e sede

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito anche "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita:

Associazione Cacciatori Trentini (denominata in breve anche ACT).

2. L'ACT (di seguito anche Associazione) gode di propria autonomia, ha personalità giuridica di diritto privato ed è retta dal presente Statuto.
3. L'Associazione ha sede in Trento ed esercita la propria attività di norma nel territorio della Provincia di Trento, anche attraverso le Riserve Comunali e le Consulte Distrettuali di cui al successivo articolo 11 del presente Statuto.
4. L'Associazione potrà aderire alla Federazione Italiana della Caccia ed aggregarsi ad altri Enti ed Associazioni con finalità compatibili a quelle di cui al presente Statuto.
5. L'Associazione non persegue scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.
6. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito anche RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ACT APS", oppure "ACT associazione di promozione sociale", oppure "Associazione Cacciatori Trentini - APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge n. 383 del 2000.

Art. 3

Finalità

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, nei confronti degli associati, dei loro famigliari e di terzi, delle seguenti attività:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117/2017);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 117/2017);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 117/2017).
2. A tale fine, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, l'Associazione svolge ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione dei settori venatorio, faunistico e ambientale.
3. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, o di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4

Attività

1. In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:
 - a) rappresentare gli associati, tutelarne e salvaguardarne i legittimi interessi, anche mediante l'eventuale istituzione, a favore dei medesimi, e dei familiari, di particolari forme di assistenza;
 - b) conservare il patrimonio faunistico provinciale, promuovendo iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento del medesimo e degli ambienti naturali;
 - c) organizzare azioni di difesa e di intervento per la prevenzione del bracconaggio;
 - d) assumere ed esercitare la gestione faunistica e venatoria per la Provincia di Trento, a favore della totalità dei cacciatori, anche non associati, sulla base:
 - di convenzioni stipulate con la Provincia Autonoma di Trento;
 - delle disposizioni del presente Statuto e di quelle emanate dai propri Organi;
 - e) curare l'educazione, la formazione e l'aggiornamento sotto il profilo tecnico-venatorio e della gestione faunistica, dei propri associati e di terzi;
 - f) riconoscere pari dignità alle diverse forme di caccia permesse;

- g) tutelare la cinofilia trentina, con particolare riferimento alle razze tradizionalmente utilizzate ai fini venatori;
 - h) promuovere interventi finalizzati al ripristino ed al miglioramento del patrimonio ambientale, anche in collaborazione con Enti, Associazioni e privati;
 - i) sviluppare iniziative di carattere ecologico e di protezione civile;
 - j) organizzare mostre, concorsi, iniziative culturali e, in genere, ogni attività utile al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;
 - k) predisporre ed attivare ogni forma necessaria a supporto gestionale delle Riserve Comunali.
2. Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati i cui principi non contrastino con quelli dell'Associazione e, in generale, con la natura dell'Associazione.
3. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
4. L'Associazione potrà promuovere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5

Soci ordinari

1. È socio ordinario dell'ACT, di seguito denominato socio, il cacciatore titolare di permesso annuale di caccia come cacciatore di diritto presso una delle Riserve della Provincia di Trento di cui all'articolo 14 della Legge Provinciale n. 24/91 e che, volontariamente, aderisca all'Associazione condividendone gli scopi. Si definisce cacciatore, ai sensi della vigente normativa provinciale sulla caccia, colui che, munito della licenza porto fucile per uso di caccia, sia in possesso del permesso annuale di caccia presso una delle Riserve della Provincia di Trento. I soci ordinari sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa.
- Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque abbia i requisiti ed interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo Provinciale tramite la Riserva Comunale ove ottiene un permesso annuale di caccia. L'eventuale diniego motivato deve essere comunicato all'interessato entro i successivi 60 giorni. In mancanza l'istanza si intende accolta. Contro l'eventuale diniego è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri.

2. Il Socio appartiene, a tutti gli effetti, alla Riserva comunale ove esercita la caccia "di diritto".
3. Il Socio ordinario gode dei seguenti diritti:
 - a) di voto;
 - b) di elettorato attivo e passivo, nei limiti previsti dai successivi articoli;
 - c) di partecipazione alle attività associative;
 - d) di beneficiare dei servizi predisposti dall'Associazione.
4. I Soci assumono i seguenti obblighi:
 - a) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi e delle finalità associative;
 - b) osservare le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione;
 - c) osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di caccia;
 - d) comunicare, in tempo utile, al Rettore della Riserva di appartenenza ed agli agenti di vigilanza, le infrazioni alle norme sulla caccia delle quali siano venuti a conoscenza.
5. Il Socio decade:
 - per il mancato versamento della quota associativa annua entro il termine stabilito;
 - per dimissioni volontarie, comunicate mediante lettera raccomandata: in tal caso la decadenza decorre dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - per espulsione in caso di indegnità. All'espulsione provvede il Consiglio Direttivo Provinciale investito ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.
6. L'eventuale sospensione del permesso annuale di caccia può comportare per pari periodo, la sospensione, a tutti gli effetti della qualifica di socio con decadenza da eventuali cariche ricoperte all'interno dell'ACT qualora tale sospensione superi la durata di due mesi. La decisione al riguardo è assunta dal Consiglio Direttivo secondo criteri predeterminati dal medesimo a garanzia di uniformità di trattamento.

Art. 6

Soci onorari

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale, con deliberazione motivata, può conferire la qualifica di socio onorario a persone non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo, che risultino particolarmente benemerite nei confronti dell'ACT.
2. Il Socio onorario non ha diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo. Egli può partecipare alle riunioni degli organi sociali comunali con funzioni consultive.
3. È istituita la figura del Simpatizzante dell'Associazione Cacciatori Trentini, inteso come colui che, pur sprovvisto della qualità di socio A.C.T., condivide lo spirito, i valori e le finalità del presente Statuto. Al Consiglio Direttivo Provinciale spetterà introdurre con apposito regolamento la disciplina di dettaglio di tale figura, prevedendo in particolare le modalità di coordinamento, di indirizzo e di promozione dell'attività dei simpatizzanti disciplinando i rapporti fra i simpatizzanti e l'attività dell'Associazione.

Art. 7

Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Le cariche associative sono elettive. Tutti gli associati vi possono accedere secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 8

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati *o delle persone aderenti agli enti associati*.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
6. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9

Rapporti di lavoro

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 10

Associazioni Settoriali

1. I Soci possono costituire, all'interno dell'ACT, Associazioni Settoriali intese al perseguimento di scopi specifici, purché compatibili con quelli previsti dal presente Statuto, anche se non richiamati esplicitamente nello stesso, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale può predisporre, a tal fine, uno specifico regolamento.

2. Su iniziativa dei Soci di ogni Riserva, previa approvazione del Consiglio Direttivo Provinciale, possono essere costituite Associazioni o Circoli, ai quali possono aderire anche non soci, finalizzati alla gestione di attività connesse e compatibili con quelle proprie dell'Associazione.

3. Le Associazioni o i Circoli costituiti ai sensi dei presenti articoli, sono dotati di propria autonomia giuridica, patrimoniale, contabile e fiscale, e sono direttamente responsabili delle iniziative e delle obbligazioni assunte.
4. L'ACT può stabilire con tali Associazioni o Circoli rapporti di collaborazione purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 11

Organi dell'ACT e Riserve Comunali

1. Sono organi dell'ACT, a livello provinciale:
 - a) l'Assemblea generale dei Rettori;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono organi periferici dell'ACT, a livello distrettuale:
 - a) la Consulta;
 - b) il Presidente della Consulta.
3. A livello locale, oltre all'ACT, operano le Riserve comunali i cui organi sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci della Riserva;
 - b) il Consiglio Direttivo salvo i casi previsti dall' art. 39 del presente Statuto;
 - c) il Rettore della Riserva;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il caso previsto dall'art. 43 comma secondo del presente Statuto.

Art. 12

Durata in carica degli Organi ACT e Riserve Comunali

1. Gli organi dell'ACT e quelli delle Riserve Comunali vengono eletti ogni 5 anni e sono soggetti a rinnovo indipendentemente dalla data di elezione dei medesimi; restano comunque in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.

2. Ogni socio può accedere ad una specifica carica solo per un massimo di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per le cariche delle Riserve comunali.

Art. 13

Elettori

1. Sono elettori tutti i Soci ordinari dell'ACT, iscritti nelle liste distrettuali o comunali.
2. Il voto è personale e segreto.
3. È ammesso il voto per delega nei casi specificatamente previsti nel presente Statuto.

Art. 14

Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari che abbiano maturato cinque anni di anzianità alla data delle elezioni per le cariche provinciali e tre anni per le cariche comunali e distrettuali.

Art. 15

Incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Le cariche di Rettore e Consigliere sono incompatibili tra di loro; l'elezione a Consigliere comporta l'automatica decadenza dalla carica di Rettore precedentemente ricoperta.
2. Non può candidarsi alla carica di Presidente chiunque detenga qualsiasi altra carica all'interno dell'ACT medesima.
3. I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all'interno dell'ACT.
4. Non può ricoprire cariche all'interno dell'ACT:
 - a) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto doloso ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salva riabilitazione di legge;
 - b) chi, negli ultimi cinque anni, abbia subito una sanzione definitiva in materia di caccia alla quale sia conseguita la sospensione del permesso di caccia per un periodo superiore a due mesi;
 - c) il personale alle dipendenze dell'Associazione;

- d) chi sia stato sottoposto a provvedimento disciplinare di sospensione dalla qualifica di socio negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 46 del presente Statuto.
5. Qualora gli eventi di cui al comma precedente si verificano in tempi successivi all'elezione comportano l'automatica decadenza dalla carica nonché l'immediata cessazione delle funzioni.

Art. 16

Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale è costituita dai Rettori delle Riserve comunali o da membro del direttivo della Riserva munito di delega scritta o dal Vicerettore delegato, nel caso di Riserve con meno di 40 soci, in assenza di direttivo.
2. Gli stessi esercitano il diritto di voto per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentati.
3. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Consiglieri Provinciali, i Presidenti delle Consulte di Distretto e i Presidenti delle Associazioni Settoriali costituite ai sensi del precedente art. 10 comma 1.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
 - a) in via ordinaria, mediante lettera raccomandata inviata ai Rettori almeno 10 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta della maggioranza dei Consiglieri provinciali i quali devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione interverrà entro i successivi 60 giorni;
 - c) su richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei Rettori, che indichi specificatamente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione interverrà entro i successivi 60 giorni.
5. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei voti nella disponibilità dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Rettori intervenuti e dei soci da loro rappresentati e delibera a maggioranza semplice.
6. L'Assemblea con la maggioranza dei voti nella disponibilità dei Rettori intervenuti può deliberare che un argomento all'ordine del giorno venga votato a scrutinio segreto.

Art. 17

Competenze dell'Assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea generale:
 - a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti provinciale;
 - c) deliberare l'adesione dell'ACT ad altri Enti ed Associazioni;
 - d) determinare gli indirizzi di carattere generale;
 - e) deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - f) approvare lo Statuto ed eventuali modifiche e/o integrazioni al medesimo;
 - g) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - h) approvare il regolamento per l'elezione degli organi provinciali ACT.
2. Per le competenze di cui al comma 1, lettera f), è necessaria la presenza dei Rettori o loro delegati che rappresentino almeno due terzi dei soci e la deliberazione viene assunta a maggioranza dei voti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza dei rappresentanti di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18

Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente e da un Consigliere eletto per ogni Distretto, salvo eventuali ulteriori membri nei casi previsti nel regolamento per le elezioni allegato.
2. L'organizzazione delle Riserve in Distretti, e il numero degli stessi, è stabilito dal Consiglio Direttivo Provinciale, tenuto conto della pianificazione faunistica provinciale.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto, unitamente al Presidente, a suffragio universale e con le modalità previste dal "Regolamento per l'elezione degli Organi provinciali dell'Associazione Cacciatori Trentini" allegato al presente Statuto, quale parte integrante dello Statuto stesso.
4. Il Consiglio dura in carica per cinque anni. La carica di Consigliere è gratuita.

5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.
6. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti della stessa lista o in caso di assenza o indisponibilità con indizione, entro 60 giorni, di nuove elezioni nel Collegio distrettuale vacante. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo Provinciale, compreso il Presidente, si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
7. In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Presidente, assume la gestione ordinaria il Vicepresidente che provvederà ad indire nuove elezioni nel termine di sei mesi. Nel caso in cui l'evento intervenga nell'ultimo anno del quinquennio, la gestione del Vicepresidente verrà prorogata fino alla naturale scadenza della legislazione.

Art. 19

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale.
2. Il Consigliere che, senza addurre al Presidente per iscritto giustificato motivo, non intervenga nel corso dell'anno a tre sedute del Consiglio anche non consecutive, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.
3. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) all'accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'Associazione compresa la documentazione in essi richiamata.

L'accesso è disposto dal Direttore; qualora l'accesso non possa avere luogo in tempi brevi, il Direttore fissa il termine ultimo entro il quale dovrà essere fornita la documentazione richiesta, non oltre i successivi cinquanta giorni.
 - b) al rimborso delle spese vive, risultanti dalla documentazione esibita entro i limiti preventivamente stabiliti;
 - c) il Consiglio ha comunque facoltà di attribuire indennità di funzione ai titolari di cariche provinciali o in relazione ad incarichi specifici che comportino particolari gravosi impegni.

Art. 20

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono inviate al Presidente; esse sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro acquisizione al protocollo dell'Associazione.

Art. 21

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale determina gli indirizzi di attività e svolge funzioni di controllo sulle attività degli altri Organi dell'Associazione, esclusi l'Assemblea Generale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale.
2. Approva la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione. Adotta eventuali variazioni al preventivo secondo i limiti stabiliti dall'Assemblea.
3. Approva gli schemi di convenzione da stipularsi con la PAT per l'assunzione della gestione faunistica e venatoria, nonché eventuali variazioni ed integrazioni.
4. Provvede alla costituzione di Commissioni, alla determinazione della loro composizione ed alla nomina dei Membri delle medesime.
5. Provvede altresì alla designazione dei rappresentanti dell'ACT presso altri Enti ed Associazioni.
6. Delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.
7. Delibera la pianta organica dei dipendenti e il regolamento amministrativo/contabile dell'ACT.
8. Formula indirizzi e pareri.
9. Adotta eventuali provvedimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, da parte degli Organi decentrati, delle Riserve Comunali e degli organi di queste.
10. Decide sui ricorsi di carattere gestionale proposti dagli organi periferici dell'ACT e/o dai singoli soci.
11. Delibera il regolamento generale di coordinamento della Pianificazione Faunistica delle Consulte distrettuali.
12. Delibera i criteri e gli indirizzi per la predisposizione del regolamento di funzionamento da parte degli organi e delle Riserve Comunali di cui all'art. 11 del presente Statuto.

13. Provvede alla nomina delle commissioni elettorali provinciali e distrettuali. Nel caso si renda indispensabile sostituire in via di urgenza e nell'imminenza delle elezioni uno dei componenti, alla sostituzione del componente impossibilitato a svolgere le proprie funzioni provvede con proprio decreto il Presidente.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio Direttivo e Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale approva, a maggioranza dei voti, il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti e delibera a maggioranza di voti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente e da questi presieduto; in caso di assenza presiede il Vicepresidente o in mancanza dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio deve essere convocato entro i 20 giorni successivi alla richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri; la richiesta deve indicare gli argomenti che si intendono sottoporre all'esame del Consiglio stesso.
5. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, recapitato almeno cinque giorni prima della seduta presso il domicilio eletto da ogni Consigliere. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione può anche derogare dai tempi e modi sopra descritti.
6. I compiti di segreteria dei lavori del Consiglio sono affidati al Direttore o ad altro funzionario dell'ACT che provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute.

Art. 23

Rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale

Si procede al rinnovo del Consiglio provinciale:

- a) per scadenza del mandato elettorale;
- b) per dimissioni, decadenza o decesso del Presidente;
- c) qualora il Consiglio abbia perduto, per qualsiasi causa, oltre la metà dei propri componenti;
- d) nel caso di mozione di sfiducia di cui al successivo art. 24.

Art. 24

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo Provinciale cessano dalla carica qualora i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale approvino, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri, motivata mozione di sfiducia al Presidente.
2. In tal caso il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina di un Commissario per la gestione ordinaria e per fissare la data delle elezioni che in ogni caso, dovranno avere luogo entro i tre mesi successivi alla cessazione delle cariche.

Art. 25

Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro membri.
2. La Giunta Esecutiva rimane in carica per l'analogo periodo stabilito per il Presidente e, comunque, fino alla nomina della nuova Giunta.
3. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, il Presidente neo eletto provvede alla nomina dei membri di Giunta, tra i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Il Presidente adotta eventuali provvedimenti motivati di revoca dei membri, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento stesso e comunque entro 30 giorni.
5. Il Presidente nomina, tra i membri della Giunta Esecutiva, il Vicepresidente che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.
6. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, è validamente costituita con la presenza di almeno 3 membri e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 26

Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta provvede al controllo di conformità delle deliberazioni assunte dalle Consulte di Distretto con i criteri generali.
2. La Giunta decide in merito all'affidamento di incarichi di consulenza esterna e di particolari incarichi a soci ACT, alla nomina dei Commissari straordinari presso le Consulte di Distretto e le Riserve Comunali e all'assunzione, in caso di inerzia da parte

degli Organi decentrati dell'Associazione e delle Riserve, dei provvedimenti di competenza dei medesimi.

3. Sono attribuite comunque alla Giunta tutte le funzioni e le competenze non espressamente assegnate, dal presente Statuto, all'Assemblea generale, al Consiglio Direttivo Provinciale ed al Presidente o delegate espressamente dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 27

Presidente dell'ACT

1. Il Presidente, unitamente al Consiglio Provinciale, è eletto dai Soci dell'ACT, con le modalità previste dall'allegato "Regolamento per l'elezione degli Organi provinciali dell'Associazione Cacciatori Trentini".
2. Si procede comunque all'elezione del Presidente a scadenza del mandato quinquennale ed ogni qualvolta si proceda al rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 28

Competenze del Presidente

1. Al Presidente spetta:
 - a) la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) l'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali;
 - c) la nomina e la revoca dei membri di Giunta;
 - d) la nomina e la revoca del Vicepresidente;
 - e) la convocazione e la Presidenza della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'Assemblea generale;
 - f) l'adozione, in caso di urgenza, degli atti di competenza della Giunta Esecutiva e del Consiglio Provinciale, fatta salva la ratifica entro i sessanta giorni successivi alla loro adozione;
 - h) l'organizzazione degli uffici e del personale dipendente.

Art. 29

L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, salvo uno di nomina della Provincia Autonoma di Trento. I

membri dell'Organo di controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, oppure se non iscritti essere in possesso di requisiti di cui alla Legge 30 luglio 1998 n. 266.

2. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
3. L'Organo di controllo elegge tra i propri membri il Presidente ed ha sede presso gli uffici dell'Associazione Cacciatori Trentini.
4. L'Organo di controllo rimane in carica 5 anni, fino alla nomina del nuovo.
5. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - g) su richiesta del Presidente dell'ACT, l'Organo di controllo procede all'accertamento della regolarità della gestione contabile degli organi periferici dell'Associazione.
6. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
7. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. L'Organo di controllo redige verbale delle proprie riunioni, trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo, conservato nella sede dell'Associazione.
9. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 30

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale tra persone di specchiata moralità residenti in provincia di Trento, anche non soci dell'ACT, dando la preferenza a Magistrati o Esperti di diritto.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge, mediante votazione segreta tra i propri membri, un Presidente ed ha sede presso gli uffici dell'Associazione Cacciatori Trentini.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica, in via definitiva, sulle controversie tra i Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione in ordine all'applicazione dello Statuto nonché di eventuali conflitti tra gli stessi organi dell'Associazione fatto salvo i ricorsi su argomenti tecnico/gestionali di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Esprime pareri e/o giudica sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo Provinciale o dal Presidente.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
6. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica cinque anni fino alla nomina del nuovo.

Art. 31

Consulta

1. La Consulta è composta dai Rettori appartenenti al rispettivo Distretto o, in caso di assenza dei Rettori, dai Vicerettori muniti di delega scritta.
2. Alle sedute della Consulta partecipa, con voto consultivo, il Tecnico di Distretto e altro personale tecnico dell'ACT dalla stessa specificatamente delegato, che svolge anche le funzioni di Segretario. Alle sedute può altresì partecipare il Consigliere eletto nel distretto senza diritto di voto. I Vicerettori, non in possesso di delega scritta per la sostituzione del Rettore, possono assistere senza diritto di partecipare alla discussione e senza diritto di voto.
3. Alla Consulta spetta la pianificazione faunistica di Distretto, nell'ambito degli indirizzi e dei criteri fissati dagli Organi Provinciali ed ogni altra competenza affidata alla medesima dagli stessi organi provinciali. Assume, a tal fine, le competenze gestionali delegate dalla Provincia Autonoma di Trento e definite dal Consiglio Direttivo Provinciale avvalendosi anche del personale dipendente dell'ACT.
4. La Consulta può formulare proposte e suggerimenti agli Organi Provinciali dell'ACT.

5. Il Presidente della stessa partecipa, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'ACT, ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale per la valutazione della gestione faunistica.
6. Le eventuali vertenze di natura gestionale tra Rettore e Consulta e tra Consulte e altri organi dell'Associazione sono di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
7. All'attuazione delle iniziative e dei piani adottati dalla Consulta provvedono i Rettori delle Riserve comunali ricomprese nel relativo distretto.

Art. 32

Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta, eletto tra i soci ACT con permesso di diritto nel Distretto, non può ricoprire la carica di Rettore di una Riserva del Distretto.
2. Il Presidente della Consulta è eletto dai Rettori del Distretto convocati dal Presidente ACT, a maggioranza assoluta di voti.
3. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza, la nomina del Presidente della Consulta si intende validamente effettuata con la maggioranza dei voti dei Rettori presenti anche nel corso della seduta stessa.
4. Si procede all'elezione del Presidente della Consulta:
 - per scadenza del mandato;
 - per dimissioni o decesso o decadenza del medesimo; in tal caso il Presidente dell'Associazione provvede alla nomina a Commissario del Consigliere di Distretto, fatto salvo il caso di dichiarata indisponibilità, il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno avere luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.

Art. 33

Competenze del Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta:
 - a) rappresenta, a tutti gli effetti, la Consulta;
 - b) provvede all'organizzazione e alla gestione amministrativa della Consulta;
 - c) in caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente saranno svolte dal Consigliere di Distretto. Qualora i due ruoli siano riferiti ad un'unica persona (Consigliere e Presidente di Consulta) la carica verrà assunta dal Rettore con maggiore anzianità di carica.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Consulta decade dalla carica qualora la maggioranza dei Rettori sottoscrivano mozione di sfiducia. La mozione, inviata al Presidente dell'ACT, dovrà essere congruamente motivata e contenere la proposta del nominativo del nuovo Presidente a sostituzione di quello in carica che sarà immediatamente eletto in caso di approvazione della mozione.

Art. 35

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Rettori e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente della stessa con le modalità previste dal regolamento.
3. Ogni Rettore, fatto salvo le votazioni per l'elezione del Presidente, dispone, in base al numero dei cacciatori della Riserva alla data del 1 maggio di ciascun anno, di:
 - un voto sino a 15 cacciatori;
 - due voti da 16 a 30 cacciatori;
 - tre voti da 31 a 80 cacciatori;
 - quattro voti oltre gli 80 cacciatori.
4. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Art. 36

Riserve Comunali

1. La Riserva Comunale è l'Associazione dei soci A.C.T., come individuati dall'art.5 del presente Statuto, titolari di permesso di caccia di diritto nel territorio della Riserva.
2. La Riserva Comunale persegue a livello locale le finalità indicate negli articoli 3 e 37 del presente Statuto.
3. La Riserva Comunale opera a livello locale nel rispetto delle norme del presente Statuto, dei regolamenti e degli atti emanati dagli Organi Provinciali ACT.

4. La Riserva Comunale ha propria autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.
5. La Riserva Comunale si identifica ed ha sede nel Comune o in uno dei Comuni, in caso di Riserve intercomunali, nel cui ambito amministrativo è ricompreso il territorio della medesima.
6. Con provvedimento motivato, l'Assemblea dei soci, può attribuire alla Riserva una sede ed una denominazione diversa da quella prevista dal precedente comma.
7. La gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria della Riserva Comunale, è disciplinata da specifico regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
8. La Riserva Comunale può prevedere per i nuovi associati il versamento di un contributo associativo *una tantum* secondo criteri predeterminati dall'Assemblea della Riserva. Tale quota non potrà superare il costo del permesso annuale di caccia dell'anno precedente all'entrata del nuovo associato.
9. L'attività della Riserva comprende le funzioni ad essa delegate dall'Ente Gestore ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari.
10. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti o impiegati a favore delle attività istituzionali della Riserva statutariamente previste.
11. Le rispettive Assemblee possono deliberare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale, l'eventuale unificazione o scissione nei limiti della normativa vigente di una o più Riserve.

Art. 37

Competenze delle Riserve Comunali

1. Le Riserve comunali oltre alle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, provvedono specificatamente:
 - a) alla cura degli interessi dei Soci iscritti;
 - b) alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio di competenza, promuovendo iniziative ed interventi finalizzati alla conservazione ed al miglioramento dei medesimi anche in collaborazione con altre Riserve e con gli Enti Pubblici territoriali;
 - c) ad assicurare, anche mediante la proposta di regolamenti interni, l'esercizio delle diverse forme di caccia; le proposte dei regolamenti interni dovranno essere inoltrate all'Ente Gestore;

- d) all'educazione venatoria dei propri Soci, ed aspiranti tali, secondo le direttive e gli indirizzi emanati dagli Organi Provinciali dell'ACT;
- e) alla promozione di ogni attività utile alla prevenzione del bracconaggio, anche mediante collaborazione diretta dei Soci con gli organi di sorveglianza;
- f) alla regolare tenuta dell'elenco annuale dei Soci;
- g) all'attuazione delle direttive e dei provvedimenti emanati dagli Organi Provinciali dell'Associazione;
- h) all'organizzazione di mostre, concorsi, iniziative culturali e, in genere, di ogni attività utile alla conservazione ed alla divulgazione delle tradizioni venatorie locali, nonché al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;
- i) all'attuazione nel territorio della Riserva dei piani faunistici adottati dalla Consulta;
- j) all'esercizio delle competenze ad esse attribuite dalle Leggi e dai Regolamenti della Provincia Autonoma di Trento nonché dalle convenzioni sottoscritte dall'ACT, quale Ente Gestore della caccia nel territorio provinciale;
- k) all'adozione di un rendiconto economico/finanziario annuale, riferito alle attività associative ed a quelle gestionali previste dalla normativa provinciale di riferimento, ed al regolamento di cui all'art. 36 comma 7) corredato della relazione dei Revisori dei Conti, che dovrà essere inviato all'ACT.

Art. 38

Assemblea dei soci della Riserva

1. L'Assemblea della Riserva è composta dai soci titolari del permesso di caccia di diritto nella Riserva come individuati all' articolo 5 comma 2 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Rettore, almeno una volta all'anno ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di una metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata almeno ad un'ora di distanza, l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenze e delibera a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea nei casi di cui all'art. 39 comma 1), con propria deliberazione da assumere entro il semestre precedente alle elezioni stabilisce, nel rispetto dei limiti di cui al citato art.39, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di mancata determinazione si intende stabilito il numero minimo previsto dal citato art. 39.
4. L'Assemblea, nei casi di cui all'art.39 comma 2), con propria deliberazione da assumere entro il semestre precedente alle elezioni, stabilisce se la Riserva deve dotarsi di un Consiglio Direttivo. Qualora l'Assemblea decida di istituire il Consiglio Direttivo, con la delibera di istituzione ne determina il numero dei relativi componenti

nel rispetto dei limiti di cui al citato art. 39 comma 2); in caso di mancata determinazione si intende stabilito il numero minimo stabilito dal citato art. 39.

5. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e le materie oggetto di deliberazione sono previste dal Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale avente valore di linee guida generale per le Riserve ed in eventuali regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa e ratificati dall'ACT.
6. Alle riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Riserva, il Segretario, i membri degli organi ACT, il Tecnico di distretto o altro personale dipendente ACT.

Art. 39

Consiglio Direttivo della Riserva

1. Le Riserve con più di 40 soci, devono eleggere un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo non inferiore a 3 soci sino ad un numero massimo di 8 soci, oltre il Rettore.
2. Nelle Riserve con 40 o minor numero di soci l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 38 comma 3), avrà facoltà di costituire un Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo non inferiore a 2 soci sino ad un numero massimo di 5 soci, oltre il Rettore.
3. Il Consiglio Direttivo viene eletto unitamente al Rettore con le modalità previste dal regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Rettore nella conduzione della Riserva e assume i poteri e le competenze delegategli dall'Assemblea dei soci della Riserva.
5. Il mandato del Consiglio Direttivo decade con la cessazione del Rettore.
6. L'Assemblea ha facoltà di delegare al Consiglio Direttivo determinate competenze e funzioni, fatta eccezione per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario annuale e dei casi in cui la competenza assembleare è prevista dalla normativa legislativa e regolamentare provinciale.
7. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti del Consiglio si riduca sotto il numero minimo previsto dai precedenti commi 1) e 2), il Rettore propone all'Assemblea l'elezione di nuovi componenti.
8. Nel caso in cui il numero minimo di componenti del Consiglio Direttivo non venisse ripristinato entro i 60 giorni successivi alla riduzione sotto la soglia minima del numero dei componenti, decadrà anche il Rettore e si procederà da parte della Giunta Esecutiva alla nomina di un Commissario che indirà nuove elezioni.

Art. 40

Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto, tra i soci della Riserva, dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal regolamento.
2. Si procede all'elezione del Rettore:
 - a) per scadenza del mandato;
 - b) per dimissioni, decesso o decadenza dalla qualifica di socio.

In tal caso la Giunta Esecutiva provvede alla nomina di un Commissario il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno avere luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.

Nel caso in cui l'evento intervenga nell'ultimo anno del quinquennio la gestione del Vicerettore verrà prorogata fino alla naturale scadenza della legislatura.

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il Rettore e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica qualora la maggioranza dei Soci della Riserva approvi, su proposta di almeno un terzo dei Soci stessi, motivata mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia, inviata al Presidente dell'ACT e sottoposta all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data di presentazione, dovrà contenere: la motivazione della proposta, i nominativi del Rettore e del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli in carica ove previsto, che entreranno immediatamente in carica in caso di approvazione della mozione con voto a maggioranza dei presenti.

Art. 42

Competenze del Rettore

1. Il Rettore:
 - a) ha la rappresentanza legale della Riserva Comunale;
 - b) può affidare le funzioni di segreteria a persona di sua fiducia anche se priva della qualifica di Socio;
 - c) può, con proprio provvedimento, delegare particolari funzioni a Soci della Riserva;
 - d) provvede alla gestione amministrativa della Riserva;

- e) provvede alla gestione faunistica/venatoria in base alle delibere della Consulta;
- f) nomina all'interno del Consiglio Direttivo, o tra i soci in caso di mancanza di tale Organo, un Vicerettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- g) convoca l'Assemblea dei soci della Riserva fissando l'ordine del giorno;
- h) riceve esposti e ricorsi dei soci della Riserva e li trasmette entro 15 giorni, corredati delle eventuali controdeduzioni, al Presidente ACT.

Art. 43

Collegio dei Revisori dei Conti delle Riserve Comunali

1. L'Assemblea dei Soci della Riserva, nella seduta quinquennale riservata all'elezione del Rettore, nomina, anche tra soggetti non soci, un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre persone, che verifica la gestione finanziaria e contabile della Riserva, controfirmando il rendiconto consuntivo o redigendo una specifica relazione.
2. Nelle Riserve con meno di 10 soci le funzioni del Collegio possono essere svolte da un unico Revisore.
3. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Membri del Collegio l'Assemblea provvede alla sostituzione in occasione della prima Assemblea della Riserva successiva all'evento.

Art. 44

Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi dell'ACT hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci e delle Associazioni Settoriali.
2. I Soci e le Associazioni Settoriali si impegnano, per la tutela dei loro diritti ed interessi nonché per la soluzione di eventuali controversie sorte nell'esercizio delle attività di competenza, a ricorrere esclusivamente agli Organi previsti dal presente Statuto.
3. La mancata osservanza dell'impegno previsto al comma 2) sarà sanzionata, da parte del Consiglio Direttivo Provinciale, anche mediante l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 45

Potere sostitutivo

1. Qualora le Riserve comunali o gli Organi della Consulta, nonostante formale diffida, ritardino od omettano, per qualsiasi causa, l'adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, o assumano comportamenti contrari al presente Statuto o alle direttive degli Organi Provinciali, o non siano in grado di deliberare, il Presidente dell'ACT provvede direttamente all'adozione dei medesimi, dichiarando decaduti i rispettivi Organi inadempienti e provvedendo a proporre alla Giunta Esecutiva la nomina di un Commissario.
2. Contro le decisioni degli Organi ACT assunte ai sensi degli articoli 45 e 46 del presente Statuto è ammesso ricorso motivato al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 giorni dalla notifica degli stessi.

Art. 46

Sanzioni disciplinari

1. La mancata osservanza, da parte dei Soci, delle disposizioni previste dal presente Statuto o delle direttive emanate dagli Organi Provinciali ACT nell'ambito delle rispettive competenze, comporta l'irrogazione, a carico dei medesimi, delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione sino ad un anno della qualifica di Socio;
 - c) espulsione dall'Associazione.
2. Le procedure disciplinari possono essere attivate dal Presidente, anche su richiesta motivata degli organi dell'ACT e dalle Riserve, previa valutazione della Giunta Esecutiva.

In ogni caso all'interessato dovrà essere notificato uno specifico atto di contestazione, con invito a far pervenire eventuali memorie difensive nel termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della contestazione; le eventuali sanzioni sono irrogate dal Consiglio Provinciale. L'interessato potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.

Art. 47

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi collegiali provinciali previsti in Statuto.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
 3. L'Associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
 4. L'Associazione deve tenere il registro dei volontari.

Art. 48

Bilancio Provinciale

1. La Giunta Esecutiva predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale.
2. L'Assemblea generale dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge.
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 49

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) dagli immobili intestati all'ACT, il loro arredo ed attrezzatura, risultanti dai bilanci e dagli inventari;
 - b) dagli automezzi ed attrezzature;
 - c) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
 - d) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
 - e) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e compatibili con le finalità dell'Associazione di promozione sociale;

- f) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. I beni mobili ed immobili dell'ACT, previa delibera del Consiglio Provinciale, possono essere ceduti in modo gratuito o comodato agli organi periferici dell'ACT ed alle Riserve Comunali.

Art. 50

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.
3. Nel caso di scioglimento di una Riserva il patrimonio, fatti salvi i casi di aggregazione tra Riserve, sarà devoluto all'ACT o ad organi di promozione sociale locali i cui scopi statutari siano compatibili con le finalità statutarie dell'ACT.

Art. 51

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI

Art. 1

Sistema elettorale

1. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo provinciale dell'ACT si effettua per Distretto, con il sistema maggioritario.

Art. 2

Validità delle elezioni

1. I risultati delle elezioni si intendono validi, anche nel caso di presentazione di un solo candidato Presidente e di un solo candidato per Distretto, indipendentemente dal numero dei Soci votanti e da quello dei voti validi ottenuti.

Art. 3

Data delle elezioni

1. Il Presidente dell'ACT, con proprio provvedimento, fissa la data delle elezioni che devono aver luogo contemporaneamente in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile dell'anno di scadenza del mandato.
2. Con il medesimo provvedimento, il Presidente stabilisce il periodo utile per il deposito delle candidature.
3. Il provvedimento stesso è inviato ai Rettori che ne danno adeguata informazione ai soci.

Art. 4

Ufficio elettorale provinciale

1. Presso la sede dell'ACT è costituito l'Ufficio elettorale provinciale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.
2. Alla nomina dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio provvede il Consiglio provinciale scegliendoli tra persone di provata moralità ed esperienza, anche tra i non soci ACT.
3. In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito dallo scrutatore più anziano.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale provinciale:
 - a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale provinciale viene costituito.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o da altro funzionario dell'Associazione.

Art. 5

Ufficio elettorale distrettuale

1. Presso ogni Distretto è costituito l'Ufficio elettorale distrettuale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.
2. Alla nomina del Segretario e dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio, ed alla scelta della sede dello stesso, provvede il Consiglio provinciale o, in caso di urgenza, il Presidente ACT.
3. Le spese connesse al funzionamento dell'Ufficio sono assunte a carico del bilancio dell'ACT.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale distrettuale:
 - a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere provinciale nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale distrettuale viene costituito.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte di norma da personale ACT.

Art. 6

Materiale per l'Ufficio elettorale distrettuale

1. Il Presidente dell'ACT, entro i dieci giorni antecedenti la data delle elezioni, dispone l'invio ai Presidenti degli Uffici elettorali distrettuali del seguente materiale:
 - a) liste degli elettori del Distretto;
 - b) schede elettorali;
 - c) verbale delle operazioni di voto;
 - d) urne per la raccolta delle schede votate.

Art. 7

Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature a Consigliere di Distretto deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente art. 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell'Associazione, della seguente documentazione:
 - a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza dei membri della lista dei candidati alla carica di Consigliere, completa dell'indicazione del Distretto per il quale si intende candidare ed il candidato Presidente a cui ci si intende abbinare;
 - b) la lista di Distretto dovrà essere sottoscritta da un numero di soci elettori almeno pari al 10% e non superiore al 20%;
 - c) la dichiarazione di accettazione delle candidature sia da parte dei candidati Consiglieri che del candidato Presidente della rispettiva lista.
2. La presentazione delle candidature a Presidente deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente articolo 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell'Associazione, della seguente documentazione:
 - a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza del candidato alla carica di Presidente;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura;
 - c) il programma amministrativo e di gestione;
 - d) ogni candidatura a Presidente deve essere sottoscritta, pena l'inammissibilità, da un numero di Soci elettori non inferiore a 100 e non superiore a 300;
 - e) la dichiarazione sottoscritta di adesione alla candidatura di Presidente in almeno il 90% dei Distretti.

3. Ogni socio può candidare, quale Consigliere, in un solo Distretto. Il candidato Presidente non può candidarsi come Consigliere.
4. La presentazione delle candidature può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo dei moduli, a tal fine predisposti dall'Ufficio elettorale provinciale e depositati, unitamente a copia del presente regolamento, presso l'Ufficio di segreteria dell'Associazione, a disposizione degli interessati.
5. In ogni Distretto non possono candidarsi a Consigliere più di tre persone per ogni lista. L'ammissione delle candidature viene effettuata dando precedenza al numero dei sottoscrittori dei candidati e in caso di parità, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della candidatura.
6. Al fine di permettere il regolare deposito degli atti dovrà essere garantito l'accesso all'Ufficio di segreteria dell'Associazione dalle ore 9.00 alle 12.30 di ogni giorno utile per il deposito delle candidature.
La documentazione di cui ai commi precedenti è assunta in carico dal Direttore dell'Associazione, che ne rilascia ricevuta. Egli provvederà, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, alla consegna della documentazione ricevuta al Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 8

Ammissione delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale provvede, entro i cinque giorni successivi all'ultimo utile per la presentazione delle candidature:
 - a) alla verifica dell'eleggibilità dei candidati;
 - b) alla verifica della regolarità e sufficienza della documentazione presentata;
 - c) alla redazione di apposito elenco delle liste dei candidati divise per Distretto, a ciascuna delle quali, previo sorteggio, è attribuito un numero arabo progressivo;
 - d) all'invio dell'elenco di cui alla precedente lettera c) al Presidente dell'ACT, per la successiva redazione del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale ed il deposito del medesimo presso la Segreteria dell'Associazione.

Art. 9

Ricorsi avverso l'ammissione delle candidature

1. Avverso le decisioni del Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale può essere promosso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro i tre giorni successivi al deposito degli atti di cui al comma 1, lettera d) del precedente articolo.
2. Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva entro i tre giorni successivi.
3. Il Presidente dell'ACT provvede quindi alla redazione definitiva del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale.

Art. 10

Pubblicazione delle candidature

1. Copia del manifesto delle candidature ammesse è trasmesso ai Rettori che provvedono all'immediata pubblicazione del medesimo all'albo della Riserva, fino al giorno delle elezioni.

Art. 11

Schede elettorali

1. Il Presidente dell'ACT dispone la stampa delle schede elettorali.
2. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati alla Presidenza e dei candidati Consiglieri collegati ai medesimi; la stessa deve essere dotata di un tagliando da staccarsi a cura dell'Ufficio elettorale distrettuale, da utilizzarsi per il necessario riscontro delle schede votate.
3. Le schede sono date in carico al Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale.
4. La scheda elettorale è consegnata direttamente all'elettore, previa identificazione del medesimo e riscontro con l'elenco degli elettori assegnati a tale Ufficio.

Art. 12
Modalità di voto

Le votazioni per l'elezione del Presidente ACT e del Consiglio Direttivo provinciale avvengono con le modalità del suffragio universale per ogni Distretto.

Art. 13
Spoglio dei voti

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale provvede:
 - a) all'accertamento della corrispondenza del numero dei votanti, risultante dalle liste;
 - b) allo scrutinio ed all'assegnazione dei voti ottenuti dai singoli candidati Consiglieri;
 - c) i voti assegnati a più candidati sono considerati nulli.

2. Ogni decisione in ordine alla validità dei voti ed alla loro assegnazione spetta unicamente al Presidente, sentiti i membri dell'Ufficio, e la stessa ha carattere definitivo.

3. Ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente procede alla redazione del verbale, documento che, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti l'Ufficio, è immediatamente rimesso all'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio elettorale provinciale si costituisce il giorno successivo a quello delle elezioni, per la proclamazione degli eletti.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale procede:
 - a) alla determinazione della somma complessiva dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Consigliere distrettuale;

- b) alla formazione, in ordine decrescente ed in base al numero di voti complessivamente ottenuto, della graduatoria dei candidati per la carica di Consigliere distrettuale;
 - c) proclama eletto Consigliere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista più votata nel Distretto: a parità di voti, sia all'interno della lista che fra liste diverse, è eletto il candidato più anziano di età;
 - d) proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di Consiglieri a lui abbinati eletti nei vari Distretti. In caso di parità di Consiglieri viene eletto il candidato a Presidente che ha ottenuto più voti di lista a livello provinciale;
 - e) il candidato Presidente non eletto che abbia ottenuto l'elezione di almeno 7 candidati Consiglieri di Distretto collegati alla propria lista viene cooptato nel Consiglio. In tal caso il Presidente eletto ha diritto di nominare due membri nel Consiglio Direttivo scelti tra i candidati della propria lista non eletti;
 - f) i Consiglieri membri cooptati non hanno rappresentanza in ambito locale e non possono partecipare alle sedute della Consulta.
3. Delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale provinciale viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dai tutti i componenti l'Ufficio medesimo, viene reso al Presidente dell'ACT per essere conservato agli atti dell'Associazione.
4. Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro tre giorni dalla data delle elezioni.
5. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro i tre giorni successivi.

Art. 15

Pubblicazione dei risultati delle elezioni e partecipazione di nomina

- 1. Il Presidente dell'ufficio elettorale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni in tutti gli albi delle Riserve per trenta giorni consecutivi.
- 2. Partecipa altresì l'avvenuta elezione al nuovo Presidente ACT ed a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 16

Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti le operazioni elettorali sono assunte a carico del bilancio dell'Associazione.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ACT

Regolamento ai sensi dell'art. 38 comma V dello Statuto

(Delibera Consiglio Direttivo n. 97 del 12/08/2014)

(Modificato con delibera del Consiglio Direttivo ACT n. 15 del 20/12/2018)

(Modificato con delibera del Consiglio Direttivo ACT n. 21 del 07/02/2019)

RISERVA COMUNALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere effettuato almeno 10 giorni prima della data fissata tramite esposizione della convocazione e del relativo ordine del giorno nell'albo della Riserva ed avviso ai singoli soci tramite mezzi ordinari (posta) o telematici (telefax - SMS - mail).
3. L'Assemblea straordinaria urgente può essere convocata con preavviso di 5 giorni con le modalità sopra indicate.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore sentito il Consiglio Direttivo ove costituito.
5. Un terzo dei soci può con richiesta motivata, inviata al Rettore, chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata di uno o più specifici argomenti purché la richiesta pervenga al Rettore almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.
6. Un terzo dei soci può richiedere al Rettore la convocazione di un'Assemblea straordinaria con richiesta sottofirmata dai singoli e motivata.
7. L'Assemblea Straordinaria, richiesta dai soci, così come quella per l'esame della mozione di sfiducia, dovrà essere convocata dal Rettore in carica ed avere luogo entro 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta.
8. Le deliberazioni vengono assunte con voto palese, fatte salve le votazioni di carattere personale. Un terzo dei soci presenti può richiedere la votazione segreta su singoli argomenti. In ogni caso le deliberazioni devono riguardare gli argomenti indicati all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione.
9. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale di cui in occasione della successiva Assemblea viene data lettura a richiesta dei soci. Il verbale va conservato in un apposito registro sottofirmato dal Rettore e dal Segretario. I verbali possono essere visionati a richiesta dei soci previa richiesta scritta al Rettore, il quale provvede entro i successivi 5 giorni dalla richiesta. Il rilascio di copia del verbale è subordinato alla previa rifusione del costo, determinato in via forfettaria, di euro 10,00 per ciascun verbale assembleare.
10. I verbali devono inoltre essere inviati entro 10 giorni all'Ente Gestore/ACT qualora riguardino le seguenti materie:
 - parere sul rilascio dei permessi annuali di caccia quali cacciatori aggregati e ospiti annuali;
 - accordi tra Riserve diretti all'individuazione di territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune fra i cacciatori di diverse Riserve;
 - rilascio permessi giornalieri alla selvaggina stanziale;

- determinazione di quote contributive a carico dei cacciatori della Riserva per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione della Riserva;
 - approvazione e variazioni di bilancio;
 - proposta di regolamenti interni e di funzionamento;
 - ogni altra delibera che deve obbligatoriamente essere trasmessa all'ACT per sua competenza (scelta accompagnamento, zone addestramento cani,).
11. In ogni caso a richiesta dell'ACT dovrà essere inviata copia di qualsiasi altro verbale anche se riguardante materie diverse da quelle di cui al punto precedente.
 12. L'Assemblea può delegare al Rettore e/o al Consiglio Direttivo l'adozione di specifici provvedimenti, ad eccezione di quelli riguardanti le materie di cui al punto 10 che precede.
 13. Avverso le deliberazioni dell'Assemblea i soci assenti o dissenzienti possono proporre ricorso motivato al Presidente ACT entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data dell'Assemblea, con le modalità previste dall'art. 42 comma 1 lett. h dello Statuto. Il Presidente, completata la relativa istruttoria, assume una decisione conseguente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del ricorso.
 14. Nel corso dello stesso anno, argomenti già discussi e posti in votazione dall'Assemblea potranno essere nuovamente posti all'ordine del giorno unicamente se ciò sarà richiesto per iscritto al Rettore dalla maggioranza dei soci della Riserva.
 15. Qualora, in occasione della prima elezione indetta dal Commissario, l'Assemblea dei soci della Riserva non provveda all'elezione del Rettore e del Consiglio direttivo, ove previsto, l'esercizio della caccia nella Riserva è svolto nel rispetto del regolamento interno valido per le Riserve commissariate adottato dall'Ente gestore. Detto regolamento sostituirà il regolamento interno della Riserva fino alla nomina dei nuovi organi.

ELEZIONE DEL RETTORE E CONSIGLIO DIRETTIVO OVE ISTITUITO

1. Le elezioni dei Rettori devono avvenire entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza delle cariche o, in caso di commissariamento, entro 3 mesi dalla nomina del Commissario, fatto salvo il caso di cui all'art. 41 dello Statuto.
2. L'Assemblea nel caso di Riserve con più di 40 soci deve assumere la deliberazione prevista dall'art. 38 comma 3 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo) entro la fine del mese di dicembre precedente alle elezioni ordinarie o almeno un mese prima in caso di elezioni indette dal Commissario. Tale deliberazione rimane valida anche per le successive elezioni fino a sua eventuale

modifica. In caso di mancata determinazione del numero dei componenti vale quanto previsto dallo Statuto (composizione di n. 3 soci oltre il Rettore).

3. Le Riserve con 40 o minor numero di soci, la cui Assemblea abbia istituito il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei componenti non sia stato deliberato con tale deliberazione, devono assumere la deliberazione prevista dall'art. 38 comma 4 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo) entro la fine del mese di dicembre precedente alle elezioni ordinarie o almeno un mese prima in caso di elezioni indette dal Commissario. Tale deliberazione rimane valida anche per le successive elezioni fino a sua eventuale modifica. In caso di mancata determinazione del numero dei componenti vale quanto previsto dallo Statuto (composizione di n. 2 soci oltre il Rettore).
4. Le candidature a Rettore, corredate dei nominativi proposti per il Consiglio Direttivo ove esistente, devono essere presentate in forma scritta e debitamente sottoscritte da ognuno dei candidati a Rettore e rispettivamente a Consigliere e consegnate ovvero spedite con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo che ne comprovi la consegna al Rettore o al Commissario, il quale ne rilascerà, in caso di consegna a mani, ricevuta. Le candidature dovranno pervenire al Rettore o al Commissario almeno 96 ore prima dell'ora fissata per l'Assemblea
5. Le liste dei candidati devono essere esposte in bacheca per la visione almeno 24 ore prima dell'Assemblea e rimanere esposte nella sala durante tutta l'Assemblea delle elezioni.
6. Le elezioni avvengono con voto segreto su scheda predisposta dalla Commissione elettorale composta da tre membri nominata dall'Assemblea tra i soci ACT che non siano candidati.
7. Il Rettore è eletto dall'Assemblea a votazione segreta a maggioranza dei presenti.
8. Nel caso in cui vi sia il Consiglio Direttivo e siano state presentate due o più candidature a Rettore, al Rettore eletto è riservato un numero di componenti il Consiglio Direttivo pari ai due terzi della totalità dei membri componenti il Consiglio, con arrotondamento comunque all'unità superiore in caso di divisione frazionata. Un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo è riservato alle altre candidature a Rettore delle liste di minoranza, sulla base delle preferenze percentuali, purché raggiungano almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea. Di queste entra a far parte del Consiglio Direttivo, per primo il candidato a Rettore, o in caso di sua rinuncia il candidato dallo stesso proposto.
9. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di spoglio compila un apposito verbale e proclama l'elezione del Rettore e, ove presente, del Consiglio Direttivo, inviando copia dello stesso all'ACT.
10. Eventuali ricorsi avverso le elezioni possono essere presentati con istanza motivata alla Giunta Esecutiva entro il termine di 10 giorni dalla data delle elezioni. La Giunta Esecutiva decide sui ricorsi entro il termine di 15 giorni. Avverso le decisioni della Giunta può essere fatto motivato reclamo al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni

dalla comunicazione della decisione. Il Collegio dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

11. Per l'eleggibilità e la compatibilità dell'elezione alle cariche all'interno della Riserva Comunale vale quanto specificato dallo Statuto.

REVISORI DEI CONTI

1. La carica del Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche o incarichi assegnati all'interno della Riserva (Rettore, Vice Rettore, Componente del Direttivo e Segretario - Cassiere).

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA

1. La Riserva può dotarsi di un Regolamento di funzionamento dell'attività associativa valido sino a modifica o revoca nel rispetto dello statuto ACT e di eventuali norme deliberate dal Consiglio Direttivo dell'ACT stessa.
2. Il Regolamento di funzionamento può contenere un regolamento economico contabile che può disciplinare autonomie di spesa e deleghe contabili amministrative e modalità per la formulazione del bilancio e la tenuta della contabilità nel rispetto del Regolamento Provinciale.
3. Il Regolamento deve essere ratificato dall'ACT che ne verifica la legittimità e la rispondenza dello stesso allo Statuto e alle norme vigenti.

CONSULTA

1. La Consulta è convocata dal Presidente della stessa tramite lettera, SMS o e-mail inviata almeno 5 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione viene specificato l'ordine del giorno.
2. Un terzo dei Rettori della Consulta può chiedere al Presidente con lettera motivata l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti.
3. La maggioranza dei Rettori può altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta.
4. La convocazione straordinaria della Consulta richiesta, così come per l'esame della mozione di sfiducia, deve essere convocata dal Presidente in carica ed avere luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Dei lavori della Consulta viene redatto dal Segretario un apposito verbale consultabile a richiesta dai Rettori delle Riserve e dagli Organi dell'ACT.
6. I verbali devono essere inviati a tutti i Rettori di Distretto dal Segretario per l'attuazione delle deliberazioni.
7. Le votazioni sono assunte con voto palese, fatte salve quelle elettive e la votazione sulla mozione di sfiducia.
8. Gli oneri finanziari connessi al funzionamento della Consulta sono a carico del bilancio dell'ACT.
9. Avverso le deliberazioni della Consulta può essere proposto entro 10 giorni dalla relativa adozione, ricorso dai Rettori per motivi gestionali al Consiglio Direttivo

Provinciale mentre per motivi di legittimità il ricorso va inoltrato alla Giunta. I ricorsi vanno presentati presso la segreteria ACT. La decisione sui ricorsi sarà presa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dei medesimi.

10. Il Consiglio Direttivo Provinciale può istituire una Commissione cui affidare la decisione dei ricorsi per motivi gestionali nonché la decisione sui contrasti insorti tra la Consulta e il tecnico attinenti agli aspetti tecnico gestionali. Tale Commissione è formata dal Presidente ACT, da un membro designato dal Consiglio Direttivo, un rappresentante eletto tra i Presidenti delle Consulte, dal responsabile tecnico dell'ACT e dal Direttore.
11. Il Rettore o il Vice Rettore che non parteciperà per almeno due volte consecutive alle sedute della Consulta senza giustificato motivo verrà segnalato dal Presidente della Consulta al Presidente ACT che, previa verifica, provvederà a dichiarare la sua decadenza ai sensi dell'art. 45.

PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Le elezioni a Presidente della Consulta devono avvenire entro il mese di febbraio dell'anno previsto per le elezioni.
2. Le candidature per la carica a Presidente della Consulta sono presentate alla segreteria dell'ACT e sottoscritte da almeno tre Rettori del Distretto entro 10 giorni precedenti le elezioni fissate dal Presidente dell'ACT o dal Commissario se nominato.
3. Le candidature vengono comunicate almeno 5 giorni prima della data delle elezioni ai Rettori delle Riserve del Distretto.
4. Le elezioni avvengono su scheda segreta predisposta dalla Commissione elettorale composta da tre membri nominata dalla Giunta Esecutiva dell'ACT.
5. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di spoglio compila un apposito verbale e proclama l'elezione a Presidente del candidato che ha raggiunto la maggioranza prevista dallo Statuto, inviando copia del verbale all'ACT.
6. Eventuali ricorsi avverso le elezioni possono essere presentati con istanza motivata esclusivamente dai Rettori del Distretto della Consulta al Collegio dei Probiviri entro il termine di 10 giorni dalla data delle elezioni. Lo stesso decide sui ricorsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
7. I Presidenti delle Consulte di Distretto possono essere convocati e sentiti dal Presidente dell'ACT o dal Consiglio Direttivo.
8. Per l'eleggibilità e la compatibilità dell'elezione alla carica di Presidente di Consulta vale quanto specificato dallo Statuto.
9. Nel caso in cui rivesta contemporaneamente anche la carica di Vice Rettore di una Riserva del Distretto, il Presidente non potrà partecipare alla Consulta quale delegato della Riserva in sostituzione del Rettore.

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

Le presenti Linee guida vanno a disciplinare le competenze e le modalità operative della Consulta e delle figure ivi rappresentate e dei rispettivi ruoli.

1. COMPETENZA DELLA CONSULTA

Le competenze della Consulta sono quelle contenute nell' art. 31 dello Statuto di seguito specificate.

Alla Consulta spettano le competenze relative:

- a) alla gestione delle specie delegate dalla PAT con la formazione dei piani di prelievo, l'effettuazione dei censimenti e il monitoraggio;
- b) al coordinamento e raccordo delle attività venatorie nelle Riserve Comunali.

2. COMPITI DEL PRESIDENTE

- a) rappresentanza ed organizzazione delle attività della Consulta;
- b) convocazione periodica delle riunioni della Consulta;
- c) presiedere e garantire lo svolgimento regolare delle riunioni e delle attività della Consulta;
- d) mettere in votazione e deliberare gli argomenti all'ordine del giorno e/o quelli richiesti da almeno tre Rettori;
- e) segnalare l'assenza di un Rettore o del Vice Rettore nel caso non partecipi per almeno due volte consecutive alle sedute della Consulta senza giustificato motivo al Presidente provinciale, che assumerà i provvedimenti disposti dall'art. 45.

3. COMPITI DEL RETTORE

- a) partecipare alle assemblee personalmente o tramite proprio Vice Rettore e partecipare alle votazioni disponendo di un numero di voti annualmente comunicato dall'ACT sulla base degli iscritti in ogni Riserva entro il 30 aprile di ogni anno;
- b) sottoporre alla votazione dell'assemblea eventuali argomenti non inseriti all'ordine del giorno purché condivisi da almeno 3 Rettori;
- c) proporre e sottoscrivere eventuali mozioni di sfiducia di cui all'art. 34 dello Statuto;
- d) provvedere a dare attuazione nel territorio della Riserva alle deliberazioni della Consulta.

4. COMPITI DEL TECNICO DI DISTRETTO

- a) coordinamento delle attività di censimento e monitoraggio;
- b) coordinamento e promozione di eventuali piani di miglioramenti ambientali;
- c) predisposizione delle proposte dei programmi di prelievo e dei piani faunistici da sottoporre all'approvazione della Consulta;
- d) attuazione dei piani con predisposizione delle autorizzazioni all'abbattimento per le singole Riserve;
- e) relazioni alle Rassegne dei Trofei;
- f) presenza alle riunioni della Consulta;
- g) pareri tecnici in merito alle attività gestionali o venatorie;
- h) supervisione dei registri di distretto e delle attività dei centri di controllo.

5. COMPITI DEL CONSIGLIERE DI DISTRETTO

- a) informare la Consulta in merito alle delibere, alle decisioni ed alle strategie gestionali, venatorie e promozionali del Consiglio Direttivo Provinciale dell'ACT;
- b) rappresentare in Consiglio Direttivo Provinciale le problematiche e/o le esigenze della propria Consulta.

6. COMPITI DEL SEGRETARIO

Il Segretario viene incaricato dal Presidente ACT e gli spettano i compiti relativi a:

- a) raccordo con il Tecnico per l'invio dell'avviso di convocazione ai Rettori e al Consigliere delle sedute di Consulta;
- b) stesura del verbale e delle delibere ed altro lavoro di segreteria necessario o richiesto dal Presidente;
- c) comunicazione ai Rettori del Distretto delle delibere assunte dalla Consulta;
- d) tenuta dei registri di Distretto, salva diversa previsione della Consulta.

7. PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA DEL TECNICO E SEGRETARIO

Alla Consulta partecipano il Tecnico e il Segretario della Consulta.

8. ULTERIORI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- a) le delibere delle assemblee delle Consulte, che hanno carattere vincolante per le attività gestionali necessarie alla pianificazione, quali censimenti, miglioramenti ambientali, interventi faunistici, ecc., sono assunte a maggioranza assoluta dei voti disponibili;
- b) tali delibere dovranno esplicitamente prevedere le ricadute conseguenti in caso di inadempienza. Tali ricadute potranno essere applicate solo sul piano

tecnico di riduzione del prelievo per le Riserve inadempienti e non su limitazioni dell'esercizio venatorio;

- c) le delibere di pianificazione dell'assemblea della Consulta dovranno essere vistate dal Tecnico di Distretto che ne certificherà la rispondenza ai criteri tecnici e la validità sotto il profilo gestionale e progettuale. In caso di mancata firma il Tecnico dovrà predisporre entro 5 giorni dalla data della deliberazione una relazione accompagnatoria dove verranno evidenziate le discordanze riscontrate e che verrà inoltrata al Presidente ACT. La decisione in ordine al contrasto fra Tecnico e Consulta sarà di competenza della Commissione di cui al precedente punto 10 delle regole sulla Consulta.